

Relazione illustrativa

Premessa

Il decreto legislativo reca l'attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46 che ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, su proposta del Ministro con delega per la famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze sentito il Ministro per le disabilità e sentita la Conferenza unificata, uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico, attraverso l'assegno unico e universale.

In base alla legge delega, al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare, femminile, l'assegno unico e universale costituisce, sulla base del principio universalistico, un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell'ambito delle risorse disponibili.

La citata legge delega n. 46 del 2021 fissa rispettivamente all'articolo 1, comma 2, principi e criteri direttivi generali e all'articolo 2, principi e criteri direttivi specifici.

Secondo i principi e criteri direttivi generali, l'accesso all'assegno deve essere assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività come definiti dalla medesima legge: sono indicati criteri di delega dettagliati per la determinazione dell'ammontare dell'assegno nonché con riguardo ai requisiti del richiedente il beneficio. In particolare, sulla base del criterio di delega di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), l'ammontare dell'assegno dovrà essere modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare come individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti.

L'introduzione dell'assegno unico e universale è correlata, sulla base della legge delega, al graduale superamento o alla soppressione di determinate misure economiche (assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, premio alla nascita) in parte al graduale superamento o alla soppressione di determinate misure fiscali (detrazioni fiscali, di cui all'articolo 12, commi 1, lettera c) e 1-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; assegno per il nucleo familiare, previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797). L'articolo 3 della legge delega, inoltre, fa riferimento anche all'assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 23-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Tale misura, esaurirà i propri effetti nel 2021, essendo stata confermata con la legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 362, della legge n. 178 del 2020) fino al "31 dicembre".

Nelle more dell'attuazione della legge delega n. 46 del 2021 è stato emanato il decreto-legge n. 79 del 2021, convertito, con modificazioni 30 luglio 2021, n. 112 recante "misure urgenti in materia di assegno temporaneo per i figli minori".

Tale decreto-legge ha introdotto misure immediatamente efficaci, di durata temporanea, istituendo, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, un assegno temporaneo destinato alle famiglie con figli minori che non abbiano diritto agli assegni al nucleo familiare, accrescendo per lo stesso periodo e in via temporanea, l'importo degli assegni al nucleo familiare.

Al fine di assicurare misure di sostegno alla famiglia, il decreto legislativo segue, in continuità temporale, il decreto-legge n. 79 del 2021 relativo all'assegno temporaneo e istituisce, a decorrere dal 1° marzo 2022, un assegno per le famiglie con figli a carico, in sostituzione delle attuali misure corrisposte ai nuclei per il sostegno dei medesimi figli. In particolare, la domanda per il riconoscimento dell'assegno potrà essere presentata a decorrere dal 1° gennaio, mentre il pagamento dell'assegno avverrà a partire da marzo 2022.

Per i mesi di gennaio e febbraio 2022 rimangono in essere le vigenti disposizioni sulle detrazioni e gli assegni per il nucleo familiare (così come maggiorati dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112) e l'assegno temporaneo di cui al decreto-legge n. 79 del 2021.

Il provvedimento è costituito da **14 articoli**.

L'**articolo 1** istituisce l'assegno unico e universale a decorrere dal 1° marzo 2022.

Nel dettaglio, il **comma 1** dispone che a decorrere dal 1° marzo 2022, è istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, il quale costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 che disciplina le modalità di determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Il **comma 2** stabilisce che, ai fini del presente decreto, per figli a carico si considerano quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validità, calcolato sulla base di quanto disposto dall'articolo 7 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 che disciplina le prestazioni agevolate per minorenni. Nel caso di nuclei con figli maggiorenni, l'ISEE è calcolato secondo quanto disposto dagli articoli da 2 a 6 e 9 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159.

Il **comma 3** precisa che in assenza di ISEE, il nucleo familiare è accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda dal richiedente l'assegno unico, sulla base dei criteri definiti dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Il **comma 4** stabilisce che le disposizioni del presente del decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, nonché in osservanza della disciplina costituzionale.

L'**articolo 2** individua i richiedenti il beneficio e stabilisce le condizioni per accedere all'assegno.

Precisamente, il **comma 1** dispone che l'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenni a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza. L'assegno è riconosciuto, altresì, per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, qualora ricorra una delle condizioni elencate dal medesimo articolo. In particolare, si richiede che il figlio maggiorenne a carico frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea o svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a euro 8.000,00 annui o sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego o svolga il servizio civile universale. L'assegno è, inoltre, riconosciuto per ciascun figlio con disabilità senza limiti di età.

Il **comma 2** dispone che l'assegno unico spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto, dall'articolo 6 con riguardo all'ipotesi di affidamento esclusivo, nomina di tutore e presentazione della domanda da parte dei figli maggiorenni. Il **comma 3** prevede che al fine di assicurare la piena conoscibilità del beneficio, al momento della registrazione della nascita del figlio, l'ufficiale di stato civile informi le famiglie sull'assegno. Dal compimento delle attività di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 3** definisce i requisiti (riferiti sia alla cittadinanza, residenza e soggiorno) che il richiedente deve congiuntamente possedere per accedere all'assegno, prevedendo che tali requisiti devono sussistere dal momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio.

Precisamente, il **comma 1** dispone che il richiedente il beneficio deve congiuntamente possedere i seguenti requisiti: essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi; essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia; essere residente e domiciliato in Italia; infine, essere o essere stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Con riguardo ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno previsti dalla legge delega, l'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1) richiede quale requisito *“essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale”*.

Attualmente, la Commissione europea ha aperto, nei confronti del Governo italiano, la procedura di infrazione n. 2019/2100, avente ad oggetto le prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca, allo stadio di messa in mora *ex* articolo 258 TFUE.

Con la suindicata procedura di infrazione, al Governo italiano è stato contestato l'inesatto recepimento della direttiva 2011/98, avvenuto con il decreto legislativo n. 40 del 2014, che ha modificato l'articolo 41 del testo unico sull'immigrazione.

Nel dettaglio, nell'ordinamento giuridico italiano non è stato recepito l'articolo 12, par. 2, lett. b) della medesima direttiva 2011/98, nella parte in cui riconosce allo Stato membro, per quanto concerne i sussidi familiari, l'opzione di non applicare il principio di parità di trattamento *“ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi, ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto”*.

Al fine di dare completo recepimento alla direttiva 2011/98, nel disegno di legge europea 2019/2020 è stato inserito l'articolo 3, il quale prevede l'introduzione di un comma 1-ter all'articolo 41 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Tale comma dispone che *“In deroga a quanto previsto dal comma 1-bis, nell'ambito delle prestazioni costituenti diritti, ai*

fini della fruizione delle prestazioni familiari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi”.

Atteso quanto sopra e considerato che il disegno di legge europea 2019/2020 è in corso di approvazione, si è ritenuto di adeguarsi alla previsione di cui all'articolo 3 del già citato disegno di legge europea, prevedendo, con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, all'articolo 3 comma 1 dello schema di decreto legislativo che “sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi”.

L'**articolo 4** stabilisce i criteri per la determinazione dell'assegno.

Nel dettaglio, per ciascun figlio minorenni è previsto un importo pari a 175 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante. (**comma 1**).

Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è previsto un importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante. (**comma 2**).

Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante. (**comma 3**).

Per ciascun figlio con disabilità minorenni è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media (**comma 4**).

Per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è prevista una maggiorazione dell'importo individuato ai sensi del comma 2 pari a 50 euro mensili (**comma 5**).

Per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante (**comma 6**).

Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 20 euro mensili per ciascun figlio (**comma 7**).

Il **comma 8** prevede che nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.

Il **comma 9** stabilisce che in assenza di ISEE per i casi indicati all'articolo 1, comma 3, spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi previsti ai commi da 1 a 8.

Il **comma 10** prevede il riconoscimento, con decorrenza dall'anno 2022, di una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con 4 o più figli di importo pari a 100 euro mensili per nucleo.

Infine, il **comma 11** prevede una clausola di indicizzazione, in base alla quale gli importi dell'assegno, come individuati nella tabella 1 allegata al presente decreto e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.

L'**articolo 5** introduce una maggiorazione transitoria, su base mensile, dell'importo dell'assegno unico e universale per le prime tre annualità al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressività (**comma 1**). Al **comma 2** sono individuate le ulteriori condizioni in presenza delle quali i soggetti aventi diritto all'assegno, come determinato ai sensi dell'articolo 4 del presente provvedimento, possono richiedere la predetta maggiorazione. Precisamente, devono sussistere entrambe le seguenti condizioni: un valore dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore ai 25.000 euro (**lett. a**); l'effettiva percezione, nel corso dell'anno 2021, dell'assegno per il nucleo da parte del richiedente o di altro componente del nucleo familiare del richiedente (**lett. b**). In particolare, quest'ultima condizione deve essere autodichiarata dal richiedente al momento della richiesta ed è sottoposta al successivo controllo dell'INPS (**comma 9**).

Il **comma 3** individua le modalità di calcolo della maggiorazione transitoria, la quale è pari alla somma dell'ammontare mensile della componente familiare e dell'ammontare mensile della componente fiscale al netto dell'ammontare mensile dell'assegno come determinato sulla base dei criteri di cui all'articolo 4.

I **commi 4 e 5** individuano, rispettivamente, la componente familiare e la componente fiscale.

Per componente familiare, si intende: per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi, il valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella A allegata al presente decreto; per i nuclei familiari che non comprendono uno solo dei due genitori, il valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella B allegata al presente - **comma 4, lett. a) e b) -**.

Per componente fiscale si intende: nei casi in cui entrambi i genitori siano titolari di un reddito superiore a 2.840,51 euro annui, la somma degli importi dei valori teorici delle detrazioni per i figli determinati, sulla base della Tabella C allegata al presente decreto, per ciascun genitore; nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a), l'importo del valore teorico della detrazione per i figli determinato per il solo richiedente sulla base della Tabella D allegata al presente decreto (**comma 5, lett. a) e b)**.

Inoltre, è stabilito che ai fini del riconoscimento degli importi indicati dalle Tabelle da A, B, C e D occorre considerare i figli componenti il nucleo familiare del richiedente e l'indicatore della situazione reddituale, valido ai fini ISEE, come risultante dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 per le Tabelle A e B e il reddito del genitore

risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, valida ai fini del calcolo dell'ISEE di cui al comma 2, lettera a) per le Tabelle C e D - **comma 6, lett. a) e b)**.

I **commi 7 e 8** dispongono che la maggiorazione mensile spetta per l'intero nell'anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022, spetta per un importo pari a 2/3 nell'anno 2023 e spetta per un importo pari a 1/3 nell'anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025, precisando, altresì, che la stessa non spetta a decorrere dal 1° marzo 2025.

L'**articolo 6** stabilisce le modalità di presentazione della domanda e di erogazione dell'assegno.

Precisamente, il **comma 1** prevede che la domanda per il riconoscimento dell'assegno è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo. La presentazione della domanda avviene in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato. Le modalità di presentazione della domanda saranno indicate dall'INPS, sul proprio sito istituzionale, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Il **comma 2** prevede che la domanda è presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto, ai commi 4 e 5. Inoltre, stabilisce che il riconoscimento dell'assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e nel caso in cui, quest'ultima è presentata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo dello stesso anno. Infine, prevede che, fermo restando quanto disposto in termini di decorrenza dell'assegno, quest'ultimo è riconosciuto dall'INPS entro 60 gg dalla domanda.

Il **comma 3** prevede che, in caso di nuove nascite durante la fruizione dell'assegno, è possibile comunicare la modifica della composizione del nucleo familiare mediante un'apposita procedura telematica all'INPS o presso gli istituti di patronato entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell'assegno dal settimo mese di gravidanza.

Il **comma 4** prevede che l'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, precisando che in caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario e che, in caso di nomina di un tutore, l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato.

Il **comma 5** stabilisce che i figli maggiorenni a carico possono presentare la domanda in sostituzione dei genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno a loro spettante.

Il **comma 6** dispone che l'assegno è erogato mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto dal presente decreto in caso di nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza.

Il **comma 7** prevede che per il riconoscimento dell'assegno relativamente ai mesi di gennaio e febbraio di ogni anno si fa riferimento all'ISEE in corso di validità a dicembre dell'anno precedente.

Il **comma 8** reca la valutazione degli oneri connessi al riconoscimento dell'assegno di cui agli articoli 1,2,3,4, 5 e 7, comma 2. Inoltre, stabilisce che l'INPS provvede al monitoraggio dei relativi oneri, anche in via prospettica, sulla base delle domande pervenute e accolte e comunica, mensilmente, i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze inviando entro il 10 del mese successivo al periodo di monitoraggio, la rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico, relativi alle domande accolte.

L'**articolo 7** definisce la compatibilità dell'assegno rispetto alle altre prestazioni sociali.

Precisamente, il **comma 1** stabilisce che l'assegno è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico che siano erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

Il **comma 2** dispone che per i nuclei percettori del Reddito di cittadinanza, l'assegno unico e universale è corrisposto d'ufficio, a valere sugli oneri indicati all'ultimo comma dell'articolo 6, congiuntamente al Reddito di cittadinanza e secondo le modalità di erogazione di quest'ultimo, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità. Il beneficio complessivo è determinato sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di Rdc relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26. Inoltre, la richiesta di suddivisione del Reddito di cittadinanza fra i componenti maggiorenni del nucleo determina che anche il pagamento dell'assegno unico avvenga in parti uguali fra gli esercenti la responsabilità genitoriale.

Il **comma 3** prevede che per la determinazione del Reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), n. 4), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, l'assegno non si computa nei trattamenti assistenziali di cui all'articolo 2, comma 6, del medesimo decreto recante la disciplina sul Reddito di cittadinanza.

L'**articolo 8** prevede un regime di neutralità fiscale e precisamente, stabilisce che l'assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante la disciplina relativa alle imposte sui redditi.

L'**articolo 9** dispone la costituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia - dell'Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale per i figli a carico, avente funzioni di supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle attività di analisi, monitoraggio e valutazione d'impatto dell'assegno.

L'Osservatorio è presieduto dal Presidente dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia ed è composto da rappresentanti delle Amministrazioni competenti in materia e delle associazioni familiari individuate con apposito decreto, con il quale sono definite anche la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio medesimo, nonché da un membro designato dal Presidente dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e della Conferenza unificata. Nel dettaglio, l'Osservatorio promuove iniziative e incontri seminariali per favorire la conoscenza dei risultati delle ricerche e indagini; coordina le proprie attività di ricerca con quelle dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e predisponde per l'Autorità politica delegata per la famiglia una relazione semestrale sullo stato di implementazione dell'assegno, la quale individua, altresì, le possibili azioni da realizzare per una maggiore efficacia dell'intervento. Con riferimento alla predisposizione della predetta relazione semestrale, l'INPS provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla realizzazione di un osservatorio statistico sui beneficiari dell'assegno aggiornato mensilmente e pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto, nonché alla trasmissione all'Osservatorio di una relazione trimestrale sugli aspetti amministrativi-gestionali.

Si precisa, infine, che dall'istituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che ai relativi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

L'**articolo 10** dispone al **comma 1**, in conseguenza dell'introduzione dell'unica misura rappresentata dall'assegno unico e universale, l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, della disposizione normativa che prevede il riconoscimento del premio alla nascita o all'adozione del minore (articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Il **comma 2** prevede, altresì, a decorrere dal 1° marzo, l'abrogazione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (articolo 65, della legge 23 dicembre 1998, n. 448), disponendo però che, con riferimento all'anno 2022, quest'ultimo è riconosciuto esclusivamente per le mensilità di gennaio e di febbraio.

Il **comma 3** prevede che, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e dall'articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

I **commi 4 e 5** apportano modifiche all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rubricato "*Detrazioni per carichi di famiglia*", finalizzate ad allineare tale istituto all'introduzione dell'assegno unico, prevedendo, altresì, che le suddette modifiche si applicano a decorrere dal 1° marzo 2022.

Il **comma 6** dispone l'abrogazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, delle disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità (commi 348 e 349 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

L'**articolo 11** apporta modifiche al decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, finalizzate a prorogare per i mesi di gennaio e febbraio 2022 le misure introdotte in materia di assegno temporaneo per figli minori. Precisamente, prevede che l'assegno temporaneo per i figli minori (articolo 1, comma 1 del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79) è riconosciuto fino al "*28 febbraio 2022*", in luogo della precedente previsione fino al "*31 dicembre 2021*", secondo le modalità disciplinate dagli articoli 1 a 4 del citato decreto-legge e nel limite di spesa di 440 milioni di euro per l'anno 2022.

Il medesimo articolo 11 prevede, altresì, che la maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare (articolo 5 del citato decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79) è riconosciuta fino al "*28 febbraio 2022*", in luogo della precedente previsione fino al "*31 dicembre 2021*" (**comma 1**).

Infine, dispone che agli oneri derivanti dalle suddette proroghe si provvede secondo le disposizioni finanziarie previste all'articolo 13 del presente schema di decreto (**comma 2**).

L'**articolo 12** prevede che, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nello schema di decreto, a decorrere dal 2022, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui per l'assunzione a tempo indeterminato di personale da assegnare alle strutture dell'INPS, incrementando la dotazione organica del personale di Area C, con profilo economico C1, dell'INPS di n. 385 unità (**comma 1**). Dispone, inoltre, che agli oneri derivanti dalla predetta assunzione, quantificati in 20 milioni di euro

annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede secondo quanto disposto dal successivo articolo 13, recante delle disposizioni finanziarie (**comma 2**).

L'**articolo 13** reca le disposizioni finanziarie.

L'**articolo 14** regola l'entrata in vigore del presente provvedimento, prevedendo che il decreto entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.